Sent. n. 279/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dal Sigg. Magistrati

dott. Tommaso Miele Presidente

dott. Alessandra Sanguigni Consigliere relatore

dott. Francesco Maffei Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80410 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio nei confronti di X X X (c.f. OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS in via OMISSIS, domiciliata a OMISSIS in via OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del legale, sito in Roma, Via Principessa Clotilde 7;

Visto l'atto di citazione;

Visto l'atto di intervento ex art.85 c.g.c.

dell'Avvocatura Generale dello Stato, per l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Vista la nota del Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Lazio del 4 novembre 2024, di differimento dell'udienza;

Uditi, nella pubblica udienza del 27 marzo 2025, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Fucci, il giudice relatore Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni, per la Procura il S.P.G. Marinella Colucci e per la convenuta l'Avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Sezione giurisdizionale, previo invito a dedurre del 19-2-2024 e successiva audizione, l'Ing. X X X, per il risarcimento del danno causato alla Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con condotta dolosa, per violazione della disciplina sulle incompatibilità

nel pubblico impiego, nello specifico dell'art.53 e seguenti del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (TUPI) e dell'art. 60 del DPR 3/1957, nonché in violazione degli art. 97 e 98 della Costituzione.

2. La notizia di danno era stata segnalata dall'ENEA, che aveva inoltrato alla Procura un esposto-denuncia sui fatti di causa.

2.1. L'Ingegnere, dipendente dell'ENEA, era stata assunta a tempo indeterminato full time a far data dall'OMISSIS, con inquadramento giuridico ed economico di OMISSIS, fascia stipendiale OMISSIS, ed assegnata al OMISSIS (OMISSIS); dal OMISSIS ha ricoperto l'incarico di Responsabile di OMISSIS.

2.2. Nello specifico e dagli accertamenti eseguiti, è risultato che i fatti ascritti come illeciti attengono alla partecipazione, fino al OMISSIS quale OMISSIS, della società di OMISSIS - registrata alla CCIAA di OMISSIS con atto di costituzione del 26-5-2007, come da visura camerale- che esercita "attività di gestione di sistemi di sfruttamento di energia alternativa". Ciò era emerso a seguito di controlli interni in quanto, in ragione di specifica segnalazione, nel 2023 erano stati

rilevati sul portale ENEA dedicato alla raccolta dei benefici riguardanti le c.d. detrazioni fiscali del 110% (superbonus), documenti relativi al settore energetico che la convenuta nel periodo 2022-2023 aveva sottoscritto (n. 27 asseverazioni in qualità di tecnico abilitato riferite a n. 18 edifici), e, all'esito di successiva azione di controllo, altre attestazioni (n. 13 attestati di prestazione energetica -APE- nell'ambito di altre asseverazioni) attività rilevate anche dalla disamina delle fatture rilasciate dalla dipendente, con intestazione della società predetta.

2.3. La Procura ha sottolineato che, prima di svolgere le menzionate attività professionali ed imprenditoriali, la convenuta non ha mai chiesto né al Dipartimento OMISSIS, né al proprio responsabile *p.t.* alcuna autorizzazione.

3. Il requirente ha descritto la normativa in materia di incompatibilità nel pubblico impiego, richiamando l'art. 53 co.7 e 7 bis del d.lgs. 165/2001 e l'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nonché il CCNL di settore "Area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali" (2^ AREA) parte

normativa quadriennio 1994-1997 - parte economica biennio 1994-1995, applicabile a suo avvio anche al personale con qualifica di ricercatore. Il CCNL richiamato dal requirente, in particolare, ribadisce che il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria nonché di qualsiasi attività, "anche occasionale", che sia in conflitto con gli interessi ed i compiti dell'Ente. I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò non sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa delibera del Consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

4. Il Pubblico Ministero, con profuse argomentazioni, ha ritenuto le attività professionali su indicate "potenzialmente in conflitto di interessi", anche se -come nel caso delle attestazioni di prestazione energetica APE- le funzioni e i compiti assegnati alla dipendente non

erano strettamente correlati alla gestione della misura del superbonus. Comunque, a suo avviso, si tratta di prestazioni in qualità di professionista non compatibili con lo status di dipendente pubblico, ancorché svolte in via occasionale.

Anche la qualità di socio accomandatario è a suo parere assolutamente incompatibile e l'asserita saltuarietà delle attività extraistituzionali, svolta per 14 anni, non si concilia comunque con la qualifica di socio accomandatario, per le funzioni gestionali e di responsabilità a tale tipologia di socio demandate dal Codice civile.

5. La Procura ha riferito che l'ENEA ha diffidato l'Ingegnere a interrompere detta qualifica, nella quale prontamente in data 28-7-2023 è subentrata altra persona in qualità di accomandataria, e che all'esito di procedimento disciplinare è stata irrogata la sanzione della sospensione per 10 giorni dal servizio e dallo stipendio.

6. Il danno contestato in via primaria consiste nel danno da mancata entrata, ricondotto dalla Procura all'omissione del riversamento nel bilancio dell'amministrazione di appartenenza della

dipendente dei compensi percepiti per lavoro extra istituzionale non autorizzato, ai sensi dell'art. 53 co. 7 e 7bis del d.lgs. 165/2001, quantificato in € 140.216, importo tratto dai modelli fiscali UNICO, relativi ai compensi lordi dichiarati e percepiti dall'interessata nell'esercizio dell'attività di gestione imprenditoriale e professionale. Al riguardo, dai documenti richiesti e trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, risulta il reddito prodotto dalla OMISSIS, di cui il 51% percepito dalla convenuta, è di € 140.216.

7. Consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali, il requirente, in subordine, ha prospettato una interpretazione estensiva o in via analogica ritenendo applicabile il citato art. 53 co. 7 e 7bis anche alle ipotesi di incompatibilità assoluta e quantificando il danno nel medesimo importo contestato.

8. In via ulteriormente gradata, il requirente, sempre in relazione alle descritte condotte illecite, ha prospettato il "danno da alterazione del sinallagma contrattuale" e conseguente "lesione finanziaria dell'obbligo di esclusività/fedeltà". La

quantificazione in tale ultima prospettazione è parametrata ad una parte delle retribuzioni lorde indebitamente percepite dall'ENEA, in conseguenza dell'illecita sottrazione di energie psico-fisiche della dipendente, che ha dirottato il tempo (anche di riposo nelle giornate festive da dedicare appunto al recupero di quelle energie) allo svolgimento di attività imprenditoriale e professionale assolutamente non consentita. Ha quantificato il danno in € 234.218 pari alla differenza tra il trattamento retributivo lordo annuo in regime di tempo pieno e quello in regime di tempo definito, nella misura massima consentita del 50%.

9. Il requirente inoltre ha ritenuto che il dolo contestato sia configurabile come dolo eventuale, e che tale configurazione sia compatibile con il c.d. scudo erariale di cui all'art. 21 del D.L. 76/2020.

10. Si è costituita l'Ing. X X X , contestando in primo luogo la ricostruzione dei fatti di causa, a suo avviso non corretti, e raffigurando una ricostruzione della vicenda *de qua*, al fine di ristabilire la rappresentazione dei fatti per cui è causa.

10.1. Ha evidenziato il proprio *curriculum* e la professionalità dimostrata dalla brillante carriera (numerosi riconoscimenti e promozioni ricevuti), e ha asserito di aver comunicato la propria qualità di socia accomandataria, avendo infatti già collaborato con ENEA sin dal 24 ottobre 2005, ben prima di essere assunta presso il predetto Ente a tempo indeterminato, in quanto beneficiaria di assegno di ricerca. Difatti ha riferito che "sin dalla costituzione della X X X avvenuta nell'anno 2007, l'Ing. X X X aveva chiesto al suo tutor dell'epoca, l'Ing X, se potesse sorgere un conflitto di interessi tra lo svolgimento di attività per la X X e gli incarichi assunti in collaborazione con ENEA, ricevendo da quest'ultimo rassicurazioni sulla legittimità delle attività lavorative da quest'ultima svolte al di fuori dell'ENEA.

10.2. Ha sostenuto come non vi sia alcun conflitto di interessi tra le attività della società e l'ENEA, in quanto le attività in esame sono totalmente prive di punti di contatto (come dipendente ENEA non è mai stata incaricata della verifica e della validazione delle pratiche caricate

sul portale del predetto Ente e le attività della società non appaiono essere attività che avrebbe, anche solo in ipotesi, potuto svolgere ENEA). Ha sostenuto che la sua era attività nota, avendo svolto attività professionale per suoi superiori (2013 - esecuzione di analisi energetiche effettuate in favore della Dott.ssa X X X, all'epoca suo superiore diretto), anche perché la OMISSIS era società nota all'ENEA, operando sul portale del predetto Ente. Ha sottolineato comunque la saltuarietà ed occasionalità delle prestazioni, che non comportavano e non hanno comportato uno sviamento di energie e/o tempo alle prestazioni rese dall'esponente alle dipendenze dell'Ente stesso (una media di 10.000 euro l'anno).

10.3. Ha confutato l'elemento soggettivo del dolo, non essendo dimostrata la "adesione psichica dell'agente alla condotta illecita", in quanto invece versava nella totale convinzione di non violare alcun precetto, norma o divieto, per aver acquisito un parere legale prima della sua assunzione in ENEA, parere favorevole che avrebbe ingenerato nell'Ingegnere il legittimo affidamento sulla compatibilità della posizione di socio, visto anche

il limitato introito annuale della società. Ha aggiunto di non aver mai celato la propria attività con i propri colleghi e superiori (avendo addirittura al contrario reso servizi nei confronti di questi) e, addirittura, di aver pubblicato gli esiti e le certificazioni della propria attività, contestata come "incompatibile", proprio sul portale ENEA, quindi esattamente sul portale del soggetto nei confronti del quale la stessa stava commettendo la presunta infrazione.

Ha evidenziato che l'esperienza maturata è peraltro afferente alle mansioni ed agli incarichi assunti nella veste di ingegnere, non quale giurista. Ha immediatamente cessato ogni attività non appena richiesto dal Direttore del Personale e dal Direttore Generale di ENEA, ed infine la propria condotta può al più essere classificata come colposa, ma lieve e scusabile, come emerso anche dal procedimento disciplinare. Fra l'altro ha aggiunto che, con provvedimento successivo alla sanzione disciplinare irrogata da ENEA, sono stati approvati nel settembre 2023 gli elenchi dei vincitori di una procedura concorsuale, fra i quali è annoverata la convenuta.

Infine, ha ritenuto sussistente nel caso di specie la responsabilità dell'Amministrazione asseritamente danneggiata, che non ha vigilato correttamente.

10.4. In subordine ha eccepito l'intervenuta prescrizione, in relazione agli importi relativi agli anni dal 2010 al 2018. Ha ritenuto applicabile lo scudo erariale, non sussistendo alcun profilo di dolo: lo scudo erariale, pertanto, opererebbe dal luglio 2020 sino alla cessazione delle condotte nel 2023.

10.5. In subordine, ha chiesto la minor quantificazione del danno erariale

11. È intervenuta *ad adiuvandum* l'ENEA -Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile- condividendo le ragioni dell'azione di responsabilità avviata dalla Procura e concludendo per la sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme percepite dall'Ing. X X X, da versare nel conto dell'entrata del bilancio dell'ENEA, quale amministrazione di appartenenza della convenuta. Ha affermato, difatti, che le attività professionali di asseverazione effettuate in nome e per conto della società OMISSIS di X X X

rientrano tra quelle "imprenditoriali", in quanto svolte sotto il nome della medesima società, e ricadono nella sfera della cosiddetta "incompatibilità assoluta".

12. Con nota del 4 novembre 2024, il Presidente della Sezione ha differito l'udienza già fissata per il 14 novembre successivo, considerato che era stata deferita alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale la "questione di massima" se il danno da omesso riversamento dei compensi percepiti per gli incarichi extra-istituzionali ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001 si riferisca oltre che alle situazioni di incompatibilità relativa anche alle situazioni di incompatibilità assoluta. La Procura ha espresso al riguardo nulla osta al differimento.

13. Successivamente al deposito della Sentenza delle Sezioni Riunite (SSRR QM 1/2025), è stata fissata l'udienza.

14. All'odierna udienza, la Procura e la difesa della convenuta hanno sviluppato i rispettivi argomenti difensivi, confermando quanto espresso nelle memorie depositate. In particolare, la Procura

ha ulteriormente ribadito i fatti e l'antigiuridicità della condotta omissiva dolosa, ritenendo sussistenti indici presuntivi gravi e concordanti, richiamando la giurisprudenza in materia. Ha ritenuto che non si applichi lo scudo erariale e che non sia intervenuta alcuna prescrizione dell'azione, decorrendo il *dies a quo* dal disvelamento della vicenda.

La difesa della convenuta ha evidenziato nuovamente la storia professionale e soprattutto l'affidamento fondato sul parere legale richiesto in merito alla compatibilità dell'attività extraistituzionale in corso di svolgimento, ed infine ha considerato l'eventuale concorso di colpa dell'amministrazione. Comunque, ha sottolineato che nonostante la promozione da ultimo intervenuta, l'Ingegnere non ha ricevuto il correlato aumento stipendiale, che in sostanza può essere considerato un risarcimento per l'ENEA.

Nessuno è comparso per l'interveniente.

15. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

16. La vicenda in esame concerne un'ipotesi di danno erariale, causato dal dipendente pubblico all'Amministrazione di appartenenza, per lo svolgimento di attività extraistituzionali, ad avviso del requirente incompatibili e comunque senza la previa autorizzazione del datore di lavoro pubblico, vicenda che ha assunto il carattere della chiarezza e completezza a seguito della notizia di danno, comunicata alla Procura attrice da parte dell'amministrazione di appartenenza della dipendente.

17. Il Collegio ritiene sussistere un danno al pubblico erario e reputa che la convenuta abbia adottato una perdurante condotta illecita, in contrasto con la normativa in materia, come di seguito si andrà a chiarire.

18. Nell'ottica di inquadrare gli incarichi e la condotta della convenuta, è necessario previamente illustrare il quadro normativo del regime di pubblico impiego privatizzato, per quanto qui di rilievo, in ordine all'antinomia tra attività istituzionale ed incarichi extraistituzionali, per comprendere le differenze sussistenti o meno fra attività

assolutamente incompatibili, ovvero connotate da incompatibilità relativa.

18.1. Orbene, in via generale l'art.53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., al comma 1, conferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità già dettata dagli artt.60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, salve le deroghe previste dalla legge. In base al suddetto art.60 il dipendente pubblico "*non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente*". Quindi, nel quadro normativo sussistono ipotesi di attività extraistituzionali assolutamente incompatibili e quindi *ex se* non autorizzabili, per le quali il legislatore del 1957 (art. 63 del citato DPR 3/1957) ha previsto anche altra sanzione ben più grave, ovverosia la destituzione dall'impiego. Per quanto rileva nella vicenda di cui è causa, le attività

espletate sono riconducibili all'incompatibilità assoluta fra esercizio di attività imprenditoriale e l'impiego pubblico.

18.2. Di contro, per le attività astrattamente compatibili, il legislatore ha previsto la procedura delle autorizzazioni. Più in particolare, il comma 7 del predetto art. 53 del d.lgs. 165/2001, fin dalla prima formulazione, prevede: "*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza*". Compete all'Amministrazione, ai fini dell'autorizzazione, la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

18.3. In caso di inosservanza del divieto il comma 7, terzo periodo, stabilisce che "*il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente*". Successivamente, come noto, la legge 190/2012 ha configurato -al comma 7 bis dell'art. 53 suddetto- un'ipotesi di danno erariale: "*L'omissione*

del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti". Il legislatore ha quindi previsto che in caso di omessa autorizzazione vi è un obbligo predeterminato in capo al soggetto erogante, che ha conferito l'incarico retribuito al dipendente pubblico, ovvero al percettore, cioè al dipendente medesimo, obbligo che consiste nel versamento in conto entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del compenso ricevuto. Le conseguenze dell'omissione del versamento da parte del pubblico dipendente che ha svolto l'incarico vanno a costituire ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione contabile. È disciplinata, in altri termini, una ipotesi di responsabilità per danno erariale da mancata entrata, che trae origine dall'omissione del versamento da parte del dipendente del compenso percepito per l'incarico retribuito non autorizzato. L'entità in termini quantitativi di tale tipologia di danno da omesso versamento è quantitativamente predeterminata dal legislatore, proprio nella misura del compenso

ricevuto, con predeterminazione legale del danno, come anche asserito dalla Cassazione (Sezioni Unite ord. n. 4852/2021).

19. Sussistendo diversi orientamenti giurisprudenziali in seno alle Sezioni giurisdizionali di appello e regionali di questa Corte, come noto, di recente è sorta una questione di diritto, in ordine alla portata dell'obbligo restitutorio di cui all'art. 53, commi 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, se di applicazione generalizzata – nel senso di obbligare il dipendente al versamento dei compensi percepiti per tutti gli incarichi extra-lavorativi non autorizzati (in caso di incompatibilità relativa) o non autorizzabili (in caso di incompatibilità assoluta) – oppure se la previsione fosse da intendere riservata solo alle situazioni di incompatibilità relativa (incarichi svolti in assenza di autorizzazione, ma in astratto autorizzabili). Su deferimento di specifica questione di massima, proposto dal Procuratore generale che aveva rilevato il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Riunite di questa Corte, con approfondita

motivazione, si sono espresse al fine di uniformare l'approccio interpretativo in materia.

In accordo con il principio di diritto espresso dalla Sezioni Riunite, corre l'obbligo di evidenziare che la linea giurisprudenziale di questo Collegio era già protesa nel senso di una netta la distinzione fra il regime di incompatibilità assoluta, e quindi di non autorizzabilità dell'incarico, ed un regime di possibile autorizzazione, che procede attraverso un procedimento valutativo da parte dell'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, e cui solo fa riferimento il citato art. 53, ai co. 7 e 7 bis, applicabile quindi unicamente nei casi di c.d. incompatibilità relativa.

Con la sentenza SSRR n. 1/2025QM/PROC è stato enunciato il seguente principio di diritto, al quale il Collegio si conforma e alle cui motivazioni si richiama integralmente, peraltro nel solco dell'orientamento di questa Sezione: "*L'obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex art. 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa*

(incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l'erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili".

20. Premesso quanto sopra, la progressione dell'esame delle questioni - pur delineata nella trattazione dagli artt. 276 c.p.c., e disciplinata dall'art. 101, n. 2, c.g.c.- viene di seguito affrontata secondo l'ordine, peraltro prospettato dalla convenuta, per ragioni di logica, coerenza e ragionevolezza nella esposizione degli argomenti e per delineare una compiuta motivazione decisoria (C.d.c. Sez. I App. n. 197/2021).

21. Ciò premesso, il Collegio, acclarato il rapporto di servizio con l'ENEA della convenuta, in qualità di OMISSIS, deve previamente scrutinare la sussistenza dell'ipotesi dannosa prospettata dalla Procura. Al riguardo appare chiaro, nelle coordinate indicate dalle Sezioni riunite in sede nomofilattica, che si sia verificato un danno all'erario, derivante dallo svolgimento di attività estranee al rapporto di

lavoro e assolutamente incompatibili e quindi correlato alla violazione del sinallagma contrattuale e del dovere di esclusiva del dipendente pubblico.

La violazione del sinallagma è clausola insita nel rapporto di pubblico impiego a tempo pieno, che non consente attività imprenditoriale e professionale extraistituzionale.

Nel caso qui all'attenzione, l'incompatibilità assoluta è correlata all'attività imprenditoriale, atteso che non vi è alcun dubbio sia in ordine alla qualifica di socio accomandatario della OMISSIS che l'Ingegnere ha rivestito, qualifica non disconosciuta e risultante anche dalle visure camerali in atti, sia in ordine all'attività professionale relativa alle attestazioni e asseverazioni nel campo energetico (bonus 110% e APE), attestati da ricondurre tutti alla convenuta nell'ambito della professione svolta in seno alla suddetta società in accomandita, come evidenziato nelle fatture allegate alla citazione.

Il Collegio ritiene che la qualità di socio accomandatario della OMISSIS sia senza dubbio qualificabile nell'ambito dell'incompatibilità assoluta, così come le asseverazioni ed attestazioni

rinvenute nel portale ENEA, riconducibili all'attività imprenditoriale della OMISSIS e quindi incompatibili e che non potevano e non possono ritenersi consentite.

22. Difatti, la partecipazione a società in accomandita semplice va vista distinguendo la duplice prospettiva della qualità di socio accomandatario e di socio accomandante. Quest'ultimo, in base alla consolidata giurisprudenza, è compatibile con lo status di pubblico dipendente, a condizione che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 2314, comma 2 del c.c. e purché il socio accomandante non compia atti di amministrazione o tratti o concluda affari in nome della società. Di contro, invece, è incompatibile in modo assoluto la partecipazione in qualità di socio accomandatario, perché l'accomandatario è colui che esercita l'attività imprenditoriale ed è deputato allo svolgimento di attività gestionale e/o professionale per la società, incarico che il legislatore considera vietato per il dipendente pubblico.

23. Passando alla valutazione della sussistenza degli altri elementi della responsabilità

amministrativa, quanto all'elemento soggettivo il Collegio concorda con la Procura nel definire la condotta dolosa, nella specie di dolo eventuale, che si evince da molteplici fattori. In primo luogo, dal fattore tempo, avendo per moltissimi anni rivestito la qualifica di socio accomandatario. Il dolo emerge a suo avviso anche dall'aver sottoscritto due dichiarazioni sostitutive di atto notorio (all'atto dell'assunzione nel 2009 e poi nel 2019), nelle quali dichiarava l'insussistenza di situazioni di incompatibilità -invero presenti- (nel 2009 era già socio accomandatario, e nel 2019 in occasione della nomina a Responsabile di OMISSIS). Risulta altresì dall'omissione di informazioni: il fatto di aver espletato alcuni incarichi per colleghi di lavoro dell'ENEA non affievolisce l'elemento soggettivo, in quanto non si è premurata di avvisarli di non avere in merito alcuna autorizzazione o di essere accomandataria della società in nome della quale offriva le prestazioni professionali.

Ed ancora, il parere legale acquisito dall'Ingegnere non appare sul punto dell'incompatibilità dirimente, né esimente del dolo, atteso che non viene chiesta o

fornita una precipua valutazione della funzione di accomandatario, ma genericamente di socio (magari il legale ha ritenuto trattarsi di mero possesso di azioni o quote, consentito al dipendente pubblico), e comunque non risulta che tale parere sia mai stato consegnato all'Amministrazione. Neppure può essere considerata ai predetti fini la dichiarazione del superiore dott. X, richiamata dalla convenuta, perché il contesto era differente e risaliva al periodo in cui la stessa era assegnista di ricerca, che presenta un differente regime.

Ed ancora, la consapevolezza dell'illiceità della condotta connotata da dolo, in accordo con la prospettazione del requirente, è correlabile all'ampia esperienza curriculare ed alla natura professionale delle prestazioni. Sul punto, per un più preciso inquadramento del contesto nel quale valutare l'elemento soggettivo, si fa riferimento al Decreto del MISE 6 agosto 2020 "Decreto asseverazioni", sicuramente noto alla convenuta, pur non giurista, perché riguardante l'ambito di competenza del proprio lavoro, normativa che stabilisce anche le modalità di effettuazione dei

controlli ed affida all'ENEA tale compito, in particolare al dipartimento OMISSIS, dipartimento ove l'Ing. X X X prestava la propria attività. Ed ancora, va menzionato il Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, in recepimento della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e ai servizi energetici, che appunto affida all'ENEA il ruolo di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, che viene svolto proprio dal Dipartimento OMISSIS. Infine, va richiamata la Circolare Commissariale n. 69/2011 del 22.12.2011 che contiene la disciplina per l'espletamento di attività all'esterno dell'Agenzia da parte del dipendente dell'ENEA, divulgata ai dipendenti attraverso il sito INTRAENEA.

Anche a voler ipotizzare che l'interessata riteneva fosse consentito e quindi autorizzabile, non si è mai premurata di chiedere, per la valutazione del conflitto di interessi, detta autorizzazione alla propria amministrazione, unico soggetto a poter valutare la compatibilità e l'eventuale assenza del conflitto di interessi, anche se nel caso in esame si

ribadisce è indubbia l'incompatibilità assoluta con il pubblico impiego.

Ciò dimostra l'intenzionalità della condotta, di assumere su di sé le conseguenze del proprio operato.

Infine, va rilevata l'assenza di una iniziativa spontanea alla cessazione delle incompatibilità e delle attività, avvenuta solo dopo la richiesta del datore di lavoro, pur se a quel punto avvenuta in maniera solerte.

24. Sussiste infine il nesso causale fra la condotta ed il danno per avere la dipendente ricevuto la retribuzione integrale dall'ENEA, pur avendo in qualche misura dirottato quella parte di energie lavorative verso attività extraistituzionali non consentite, quindi in violazione del sinallagma contrattuale.

25. Accertati gli elementi della responsabilità, va scrutinata l'eccezione di prescrizione, perché eccepita in subordine, opposta per le condotte del periodo anteriore al quinquennio calcolato dal 2023, cioè dal disvelamento dei fatti all'esito dei controlli da parte dell'amministrazione. Come sancito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, il

diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Tale disposizione non prevede una causa di sospensione del decorso del termine prescrizionale, bensì un diverso *dies a quo* (Sez. Appello per la Sicilia Sent. 102/2021). L'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento, in ragione del fatto che lo svolgimento dei vari incarichi e la partecipazione in qualità di accomandatario alla S.a.s. sono stati disvelati, nei profili fattuali e giuridici, solo a seguito dei controlli istituzionali interni all'Amministrazione, che ha prontamente comunicato la vicenda alla Procura regionale. La giurisprudenza contabile, per consolidato orientamento, ritiene che l'occultamento doloso si realizzi anche attraverso un comportamento del debitore, ovverosia con la prosecuzione di attività in radice non compatibile con l'impiego alle dipendenze della PA (ex multis Sez. Lazio Sent. n. 48/2024, n. 86/2023; Sez. III Appello Sent. N. 277/2022).

Non è una considerazione basata su un automatismo che genera l'occultamento doloso, per cui ogni qual volta si realizza il fatto omissivo è integrata anche la fattispecie dell'occultamento. Anzi, nel caso odierno l'attività predetta non era intercettabile dall'amministrazione tanto da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, atteso che si è svolta ed è stata indicata sul sito dell'ENEA con l'intestazione della società, in cui non era evidenziata la qualità di socio accomandatario della convenuta. L'occultamento doloso è pure riconducibile alle menzionate dichiarazioni mendaci della convenuta rese all'amministrazione, configurandosi come tale un'attività ulteriore finalizzata a nascondere il danno.

In relazione alla ritenuta applicazione dello scudo erariale addotta dalla convenuta, si deve rilevare che, sussistendo l'elemento soggettivo del dolo, non vi sono i presupposti per l'esenzione dalla responsabilità ai sensi dell'art. 21 del D.L. 76/2020. La disposizione difatti, come noto, contempla l'esclusione della responsabilità erariale

per i danni cagionati da condotte attive gravemente colpose e non in presenza di condotta dolosa.

26. In ordine alla quantificazione del danno, il Collegio ritiene adeguato ricorrere alla liquidazione in via equitativa parametrata alla retribuzione percepita, tuttavia non concorda con l'importo proposto dal requirente. Al fine di pervenire ad una congrua quantificazione del danno, si reputa ragionevole prendere a parametro la retribuzione ricevuta in qualità di dipendente ENEA, ritenendo però il criterio percentuale proposto smisurato e non correlato alla realtà fattuale.

Il calcolo del requirente è elaborato dal 2009 al 2023, ma dato che il rapporto di lavoro ha avuto inizio il OMISSIS e l'attività incompatibile è cessata il OMISSIS, la quantificazione va ridotta in relazione al periodo effettivo di svolgimento dell'attività imprenditoriale professionale. Inoltre, va tenuto in debito conto sia il minor periodo di riferimento delle asseverazioni/ attestazioni indicate nel compendio probatorio (circa due anni), sia infine l'entità dei redditi percepiti quale socia accomandataria. Va anche tenuto conto

dell'esito del procedimento disciplinare, e quindi la considerazione dei fatti da parte dell'amministrazione danneggiata, pur non allineandosi alla esiguità della sanzione irrogata.

27. Tutto ciò considerato, la domanda è parzialmente accolta e per l'effetto l'ING. X X X è condannata in via equitativa al risarcimento del danno erariale a favore di ENEA dell'importo complessivo di € 120.000, somma comprensiva della rivalutazione, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

28. Nulla per le competenze legali dell'interveniente ENEA, trattandosi di un intervento previsto dall'art. 85 c.g.c., solo a sostegno della posizione della Procura regionale e ammissibile in presenza di un interesse qualificato meritevole di tutela.

29. Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna l'Ing. X X X al pagamento in favore dell'ENEA di euro 120.000 (centoventimila//00), somma comprensiva della rivalutazione, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Nulla per le spese dell'interveniente.

Le spese del presente giudizio seguono a soccombenza e sono quantificate in euro 407,70 (quattrocentosette/70).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici

o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 27 marzo e dell'8 aprile 2025.

L'Estensore	Il Presidente
Alessandra Sanguigni	Tommaso Miele
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05 giugno 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

f.to digitalmente